



FAQ SUL SISTEMA ECM

RACCOLTA DELLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

A CURA DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI ROMA



APPENA
ISCRITTO
ALL'ORDINE, DA
QUANDO
DECORRE IL
MIO OBBLIGO
FORMATIVO?

L'obbligo formativo decorre dal 1 Gennaio successivo alla data di iscrizione. Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l'assolvimento dell'obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

Vi ricordiamo inoltre che il contratto collettivo approvato prevede penalità per chi non consegue i crediti previsti nei casi di selezioni interne aziendali ovvero passaggi di fascia, incentivi e incarichi di coordinamento e posizioni organizzative qualora le aziende lo mettano come requisito nei bandi di selezione e a patto che le aziende stesse garantiscano attraverso le unità di formazione aziendali il conseguimento dei crediti Ecm previsti dalla normativa.

**NEL CASO
AVESSI
CONSEGUITO
CREDITI NEL
TRIENNIO
PRECEDENTE,
HO DIRITTO AD
UN PREMIO
OVVERO
RIDUZIONI?**

1. Nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
3. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;
4. nella misura di 10 crediti, ai professionisti sanitari che costruiranno un dossier individuale ovvero saranno parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del triennio.

LE RIDUZIONI
SUL MONTE
CREDITI SI
SOMMANO A
QUELLE
PREVISTE PER
COMPILAZIONE
DEL DOSSIER
FORMATIVO?

Si, i punti 1 e 2 si
sommano ai punti 3
e 4.

**È POSSIBILE
AVERE UNA
DEDUZIONE
SUL REDDITO AI
FINI FISCALI
PER LE SPESE DI
FORMAZIONE?**

- Per spese di formazione si intende spese per l'iscrizione a master;
- spese per partecipare a corsi di formazione;
- spese per partecipare a corsi di aggiornamento professionale;
- spese di iscrizione a convegni e congressi. Al riguardo, per quest'anno, la deducibilità passa dal 50% al 100% quindi deduzione integrale.

HO DIRITTO, DA CONTRATTO, A GIORNI CHE POSSO DEDICARE ALLA FORMAZIONE?

- **Si**, art. 36..a domanda del dipendente sono concessi permessi giornalieri retribuiti per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all'attività di servizio: giorni otto all'anno; i permessi possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
- Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.

I CREDITI ECM
POSSONO
ESSERE
CONSEGUITI
TUTTI ONLINE?

Si, i crediti si ottengono
indifferentemente
attraverso tutte le tipologie
di erogazione previste
dalla normativa.

POSSO RECUPERARE I CREDITI DEL TRIENNIO 2014- 2016 IN QUESTO TRIENNIO?

Si, con la delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 27 settembre 2018, viene data la possibilità a tutti i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale di completare il conseguimento dei crediti 2014/2016 con quelli ottenuti dalla formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo- e trasferiti per competenza al triennio 2014-2016, ovviamente non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019.

La procedura di trasferimento dei crediti va attuata collegandosi all'apposita sezione del sito

Co.Ge.A.P.S.: <http://application.cogeaps.it/.../registrazioneProfession...>

LA VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO AVVIENE SOLO CON DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA? IL NUMERO DELLE DOMANDE VARIA IN BASE ALL'EVENTO?

La valutazione può essere eseguita con strumenti diversi (questionari con quesiti a scelta quadrupla con singola risposta esatta, questionari a risposta aperta, esame orale, prova pratica, produzione/elaborazione di un documento, realizzazione di un progetto). Tali strumenti devono essere in ogni caso coerenti con gli obiettivi formativi. Il superamento della prova di verifica dell'apprendimento coincide comunque con il raggiungimento di almeno il 75% dei contenuti formativi secondo i criteri utilizzati per la valutazione dal Responsabile scientifico dell'evento. Per praticità vi inseriamo le due tipologie che l'Ordine di Roma utilizza maggiormente: nel caso in cui la prova di verifica avvenga mediante questionari con quesiti a scelta quadrupla con singola risposta esatta, il superamento della prova coincide con il raggiungimento di almeno il 75% delle risposte esatte. I quesiti devono essere standardizzati in almeno 3 domande per ogni credito ECM riconosciuto. Nel caso in cui la prova di verifica avvenga mediante questionari a risposta aperta, la stessa dovrà riportare l'esito della prova, la sottoscrizione del partecipante e la firma del docente e/o del responsabile scientifico dell'evento.

QUANTO VALE 1 CREDITO ECM?

1 credito vale 1 ora (non frazionabile) fino a 100 partecipanti previsti; 0,7 crediti ogni ora (non frazionabile) da 101 a 200 partecipanti previsti. E' prevista la possibilità di incremento di 0,3 crediti/ora per ciascuno dei criteri sotto riportati, cumulabili tra di loro: numero di partecipanti previsti fino a 25; presenza di metodologie interattive per un massimo di 50 partecipanti previsti. Per garantire un'adeguata partecipazione è necessario che il numero dei discenti sia limitato (massimo 25 partecipanti previsti per tutor/docente); Eventi su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale.

HO FATTO
AFFIANCAMENTO
AD UN COLLEGA
NEOASSUNTO, MI
È RICONOSCIUTO
QUALCOSA IN
TERMINI DI
TUTORAGGIO?

No, non sono riconosciuti
crediti Ecm perché l'attività di
affiancamento riguarda
perlopiù formazione su attività
organizzative specifiche di
quella azienda.

QUANTI
CREDITI DEVO
CONSEGUIRE?

150, IL TRIENNIO DI
RIFERIMENTO È IL 2017-2019.

**CHI SONO I
DESTINATARI
DELLA
FORMAZIONE
ECM?**

**Sono destinatari
dell'obbligo ECM tutti i
soggetti appartenenti ad
una delle professioni
sanitarie riconosciute dalla
normativa vigente.**

COME POSSO MONITORARE I CREDITI CONSEGUITI?

Il professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l'accesso all'anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti dallo stesso maturati e il proprio debito formativo complessivo. L'indirizzo del portale Cogeaps per la consultazione dei crediti

è <http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot>

POSSO
PROGRAMMAR
E LA MIA
FORMAZIONE
SULLA BASE
DELLE MIE
COMPETENZE?

Si, utilizzando il dossier formativo. E' uno strumento disponibile sul portale del Cogeaps, ideato per scegliere gli eventi formativi appropriati al proprio profilo professionale. Per approfondire si inserisce il link riferito alla descrizione del dossier formativo e i manuali per la costruzione del dossier formativo individuale e di gruppo: <http://www.agenas.it/dossierformativoecm>

QUALI TIPOLOGIE DI CREDITI POSSO CONSEGUIRE?

Per il triennio 2017-2019, il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza in eventi ECM ovvero mediante le attività di “formazione individuale”. Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo.

**QUALI SONO I
DOCUMENTI DI
RIFERIMENTO
PER
INQUADRARE IL
SISTEMA DELLE
REGOLE ECM?**

L' Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore Salute; Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM; Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

COME VENGONO ASSEGNATI I CREDITI ECM?

L'AGENAS ha pubblicato i Criteri per l'assegnazione di crediti alle attività ECM che entreranno in vigore dal 1 Gennaio 2019. Il documento è scaricabile nel sito AGENAS dedicato all'attività ECM nella sezione normativa. Si allega l'indirizzo al documento: http://ape.agenas.it/.../criteri_assegnazione_crediti...

COME È GARANTITA L'ACCESSIBILITÀ AGLI EVENTI?

Fino all'esaurimento del numero dei discenti destinatari dell'offerta formativa comunicato all'Ente accreditante. I professionisti sanitari destinatari dell'evento che ne facciano richiesta, hanno diritto all'accesso all'evento da parte dei provider salvo, ove previsto, l'obbligo di pagamento della quota di iscrizione al corso.

**GLI EVENTI
POSSONO
ESSERE
MODIFICATI O
CANCELLATI IN
QUALSIASI
MOMENTO?**

Fatte salve le limitazioni previste da specifiche normative è consentito ai provider nazionali compiere autonomamente modifiche per gli eventi formativi nei seguenti limiti: a) fino al decimo giorno prima dell'inizio dell'evento sono consentite tutte le modifiche, anche relative al nominativo e all'esatto supporto finanziario o di risorse fornite dallo sponsor commerciale, tale tempistica si applica anche al termine ultimo di inserimento delle edizioni successive; b) fino al giorno di inizio dell'evento è possibile modificare esclusivamente i docenti e il programma per la sola parte relativa al docente.

QUALI ATTIVITÀ SONO INCLUSE NEL TEMPO CHE ASSEGNA CREDITI FORMATIVI?

Il tempo dedicato alla discussione dei risultati delle prove di verifica da parte del docente e/o del responsabile scientifico con i discenti (per la durata massima del 10% della durata effettiva dell'evento). Non va conteggiato nella durata dell'evento il tempo dedicato a: valutazione della qualità percepita, saluti introduttivi, pause/intervalli.

**DEVO
COMUNICARE
AL COGEAPS I
CREDITI
CONSEGUITI
AD UN EVENTO
ECM?**

**No, il provider stesso entro 90
giorni comunicherà il
conseguimento dei crediti al
Cogeaps che saranno consultabili
successivamente direttamente dal
professionista sul portale.**

CHE COS'E' LA SCHEDA DI QUALITÀ PERCEPITA?

Fuori dalle ore destinate alla formazione, il professionista ha l'obbligo di compilare in forma anonima, anche nel caso in cui l'evento non sia sponsorizzato, una scheda di valutazione sulla qualità nella quale indicare l'eventuale percezione di influenze di interessi commerciali in ambito sanitario, la rilevanza del programma rispetto ai bisogni formativi e al ruolo professionale dei partecipanti, la qualità formativa del programma e dei singoli docenti, l'efficacia della formazione rispetto agli obiettivi formativi, la qualità dell'organizzazione e qualora sia un evento di formazione a distanza, il tempo necessario per svolgere l'attività.

QUANDO POSSO CHIEDERE L'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO ECM?

Il professionista sanitario può richiedere in qualsiasi momento al provider l'attestato ECM dal quale risulti il numero di crediti dallo stesso maturati. La consegna dell'attestato può avvenire anche tramite strumenti informatici (con tracciabilità delle operazioni) e preceduta dal controllo, da parte del provider, del superamento positivo delle verifiche finali sulla partecipazione all'evento formativo, ove previste, anche se l'evento non è stato rapportato ancora all'Ente accreditante. La data di acquisizione dei crediti coincide con la data in cui il discente ha superato positivamente la prova di verifica ove prevista; coincide invece con la data di conclusione dell'attività formativa qualora non sia prevista la prova di verifica dell'apprendimento.

**CHE COS' LA
CERTIFICAZIONE
ECM E CHE
DIFFERENZA C'È
CON
L'ATTESTAZIONE
DEI CREDITI?**

Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l'attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, al termine del triennio formativo di riferimento l'eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo del relativo triennio. Competenti al rilascio della certificazione sono i relativi Ordini. Per il compimento di tali attività, gli enti certificatori si avvalgono delle anagrafi gestite dal COGEAPS.

**QUALI SONO GLI
OBIETTIVI
FORMATIVI CHE
GUIDANO GLI
ARGOMENTI
PROMOSSE DAI
SINGOLI PROVIDER E
SU CUI POSSO
PROGRAMMARE LA
MIA FORMAZIONE
CON IL DOSSIER
FORMATIVO?**

Le attività formative devono essere programmate e realizzate tenendo conto degli obiettivi formativi previsti come prioritari nel Programma nazionale ECM, nel Piano sanitario nazionale e nei Piani sanitari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano. La CNFC individua, in condivisione con il CTR, gli obiettivi formativi tenendo conto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dei Piani sanitari regionali e delle linee guida di cui all'art. 3 del d.l. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 189/2012, legge 24/2017 ed altra normativa inerente gli obiettivi formativi e li inserisce in almeno una delle seguenti macroaree: a) obiettivi formativi tecnico-professionali; b) obiettivi formativi di processo; c) obiettivi formativi di sistema. L'elenco completo degli obiettivi formativi è riportato nel paragrafo 4.2 del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM.

CHE COS'È IL DOSSIER FORMATIVO?

Il DF costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all'interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza.

DOVE E COME SI COMPILA IL DOSSIER FORMATIVO?

La funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo individuale è presente sul portale del COGEAPS, nella scheda del singolo professionista; la funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo di gruppo è anch'essa presente presso il portale COGEAPS, ma dovrà essere attivata tramite la richiesta delle credenziali di accesso alla Commissione nazionale per la formazione continua da parte dei soggetti abilitati di cui all'art. 3, lettera b) della delibera della CNFC del 4 novembre 2016, come modificata e integrata dalla successiva delibera del 14 dicembre 2017. Si rimanda al link per maggiori approfondimenti: <http://www.agenas.it/dossierformativoecm>

CHE COS'È LA FORMAZIONE INDIVIDUALE?

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Tali attività possono consistere in: pubblicazioni scientifiche; tutoraggio individuale; attività di formazione individuale all'estero; attività di autoformazione. Per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione.

COME SONO RICONOSCIUTI I CREDITI PER LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE?

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di: 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome); 1 credito (altro nome). Il modulo per la domanda è all'interno del portale Cogeaps e deve essere compilato, firmato e spedito dal stesso professionista che ne fa richiesta. Il professionista sanitario deve presentare una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti l'indicazione bibliografica completa, comprensiva del codice identificativo Scopus e Web of Science / Web of Knowledge della singola pubblicazione.

COME SONO RICONOSCIUTI I CREDITI PER IL TUTORAGGIO?

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario (laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni), maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività. Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie. Il modulo per la domanda è all'interno del portale Cogeaps e deve essere compilato, firmato e spedito dal stesso professionista che ne fa richiesta.

COME SONO RICONOSCIUTI I CREDITI PER L'ATTIVITÀ DI AUTOFORMAZIONE?

L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM. Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire. Il modulo per la domanda è all'interno del portale Cogeaps e deve essere compilato, firmato e spedito dal stesso professionista che ne fa richiesta.

POSSO RECUPERARE CREDITI SUL TRIENNIO 2014- 2016?

In seguito alla decisione della Commissione Nazionale per la Formazione continua del 13 dicembre 2016 e del 27 settembre 2018, i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale possono completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo del triennio precedente, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l'accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS. I crediti indicati quali recupero dell'obbligo formativo per il triennio 2014/2016 verranno spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione, e agli stessi verranno applicate le norme del triennio 2014/2016 e tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del COGEAPS e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.

DURANTE I
PERIODI DI
ESONERO O
ESENZIONE
POSSO
CONSEGUIRE
CREDITI ECM?

Solo durante i periodi di esonero, no
durante i periodi di esenzione per cui
l'attività di formazione è considerata
incompatibile.

**FACCIO
ATTIVITÀ DI
DOCENZA
ALL'UNIVERSITÀ,
SONO
RICONOSCIUTI
CREDITI ECM?**

**No, per l'attività di docenza universitaria
non sono riconosciuti crediti Ecm.**

QUALI SONO I CASI PER CUI POSSO ESSERE ESONERATO DALL'OBBLIGO ECM E DI QUANTI CREDITI ECM SONO ESONERATO?

Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU; corso di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi. I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell'ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.

La durata dell'esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l'esonero è attribuito all'anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l'anno di attribuzione dell'esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell'anno prescelto per l'attribuzione dell'esonero.

COME SONO RICONOSCIUTI I CREDITI PER L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SVOLTA ALL'ESTERO?

È riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da provider e svolta all'estero presso gli enti inseriti dalla CNFC, su proposta della Sezione V, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). La sezione V valuterà le istanze secondo le seguenti modalità: nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativa, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM; nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi.

Le attività di formazione individuale svolte all'estero, nell'ambito di un programma di formazione professionale continua straniero, presso enti non inseriti nella LEEF, in uno dei paesi stranieri inseriti nella Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua che indica i paesi stranieri dove è possibile svolgere attività di formazione individuale, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti: nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all'estero e non il numero delle ore, si applica la riduzione del 50% dei crediti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento; nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento; nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio delle ore (come da punto b); nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate né le informazioni del numero dei crediti né del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi. Non possono costituire formazione individuale all'estero le attività di formazione a distanza presso enti non inseriti nella LEEF.

Il modulo per la domanda è all'interno del portale Cogeaps e deve essere compilato, firmato e spedito dal stesso professionista che ne fa richiesta.

NON MI È STATO
ACCREDITATO UN
EVENTO A CUI HO
PARTECIPATO E
L'ORDINE DI
APPARTENENZA MI
HA COMUNICATO
CHE I DATI SONO
STATI TRASFERITI
CORRETTAMENTE
ENTRI I 90 GIORNI
PREVISTI. COME
POSSO
CONTATTARE IL
COGEAPS?

Si può contattare il Cogeaps
direttamente all'indirizzo
ecm@cogeaps.it.

QUALI SONO I CASI PER CUI POSSO ESSERE ESENTATO DALL'OBBLIGO ECM E DI QUANTI CREDITI ECM SONO ESENTATO?

Congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni); congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni); congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni); aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni); congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.); aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana; aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni); aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni); aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero; congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992); professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale. Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili. L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell'esenzione ove coincidente con l'anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo. L'esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

ALTRE INFORMAZIONI

- Vi ricordiamo di consultare la pagina che l'Ordine di Roma ha messo a disposizione per i propri iscritti all'indirizzo <https://opi.roma.it/ecm.htm>



GRAZIE